



MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE  
DELLO STATUTO CONFEDERALE

approvate dal Consiglio Generale CISL

nella riunione del 19 maggio 2009  
a Roma

Archivio storico CISL

## CAPITOLO X

### Il Consiglio Generale Confederale (vedi articoli 7, 8, 27, 28 e 54 dello Statuto)

#### Articolo 41

Il Consiglio generale Confederale è costituito:

a. da un rappresentante per ogni Federazione nazionale di categoria nella persona del dirigente responsabile comunque denominato;

b. da n. 40 rappresentanti di Federazione nazionale di categoria, di cui 11 eletti dal Consiglio generale della FNP. Il riparto dei 29 rappresentanti di competenza delle altre Federazioni nazionali risulta dal numero dei quozienti contenuti nella media del numero complessivo di iscritti ad ogni categoria nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. Il quoziente si ottiene dividendo per 29 la media del numero complessivo di iscritti alla Cisl, esclusi i pensionati, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. I posti non coperti dai quozienti interi vengono assegnati alle categorie con i resti maggiori;

c. da un rappresentante per ogni regione o provincia a Statuto autonomo nella persona del Segretario generale o Presidente;

d. da n. 38 rappresentanti delle regioni e province a Statuto autonomo. I rappresentanti regionali nel Consiglio generale sono ripartiti con un quoziente ottenuto dividendo per 38 la media del numero complessivo di iscritti alla Cisl nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso;

e. da n. 127 membri eletti dal Congresso, di cui 29 candidati dalla FNP; qualora risultasse eletto un numero inferiore ai 29 il Consiglio generale della FNP avrà diritto a designare la quota mancante. Possono essere eletti tutti i soci della Cisl tranne coloro che sono già componenti del Consiglio generale a norma delle lettere a, b, c, e d del presente articolo;

#### **Il punto e) viene modificato nel modo seguente:**

*. da n. 136 componenti eletti dal Congresso, di cui 29 candidati dalla FNP; qualora risultasse eletto un numero inferiore ai 29 il Consiglio Generale della FNP avrà diritto a designare la quota mancante. Possono essere eletti tutti i soci della Cisl tranne coloro che sono già componenti del Consiglio generale a norma delle lettere a, b, c, e d del presente articolo;*

f. dai responsabili degli Enti e delle Associazioni collaterali della Cisl (Cenasca - Ial – Etsi - Inas - Sicet - Adiconsum - Anolf – Iscos - Alai) e responsabile del Servizio Fiscale eletti o indicati dal Consiglio generale.

I rappresentanti di cui alle lettere b e d sono eletti dai rispettivi Consigli generali che possono revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato.

Per quanto riguarda il punto e, va garantita una equilibrata presenza di entrambi i sessi nelle liste che tenga conto della presenza delle donne nelle rispettive realtà, in attuazione all'art. 38 del presente regolamento.

In caso di vacanza tra i membri del Consiglio generale eletti dal Congresso di cui alla lettera e, questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, salvo che la vacanza riguardi i componenti della FNP. In tal caso la FNP avrà diritto a designare il membro subentrante.

I rappresentanti di cui alla lettera f sono eletti o indicati dal Consiglio generale nella prima sessione successiva al Congresso e non sono eleggibili a cariche esecutive.

Fanno inoltre parte del Consiglio Generale, con diritto di parola, i Presidenti dei Comitati di vigilanza degli Enti previdenziali di estrazione Cisl e i componenti il Comitato di Presidenza del Cnel di designazione Cisl.

Al Consiglio Generale partecipano con solo diritto di parola i legali rappresentanti delle Associazioni e/o Sindacati che hanno stipulato patti associativi con la Cisl (art. 4 e 44 dello Statuto Confederale).

Archivio storico Cisl

**CAPITOLO XI**  
**Il Comitato Esecutivo Confederale**  
**(vedi articoli 29 e 30 dello Statuto)**

**Articolo 51**

Il Comitato esecutivo è composto:

- a) da n. 52 componenti eletti dal Consiglio generale nel proprio seno;
- b) dai componenti la Segreteria confederale;
- c) dalla responsabile del coordinamento femminile;

al Comitato Esecutivo partecipano come invitati con diritto di parola i responsabili degli Enti e delle Associazioni collaterali alla Cisl (art. 8 del presente Regolamento), il Direttore del Centro Studi e il Responsabile del Servizio Fiscale.

**Il punto a) viene modificato come segue:**

*a) da n. 54 componenti eletti dal Consiglio generale nel proprio seno;*

**PARTE IV: LE ARTICOLAZIONI**  
**CONFEDERALI**

**(Categoriali e Territoriali)**  
**CAPITOLO XIII**

**Le Federazioni di categoria**

**(vedi articoli 4 e 5 dello Statuto)**

**Articolo 56**

- 1) Federazione lavoratori energia, moda, chimica e affini (FEMCA)

- 2) Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (FLAEI)
- 3) Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (FILCA)
- 4) Federazione italiana metalmeccanici (FIM)
- 5) Federazione dell'informazione, dello spettacolo, delle telecomunicazioni e degli appalti telefonici (FISTEL)
- 6) Federazione agro-alimentare (FAI)
- 7) Unione generale coltivatori (UGC)
- 8) Federazione lavoratori pubblici e dei servizi (FPS)
- 9) Federazione scuola (CISL SCUOLA)
- 10) Federazione lavoratori poste e appalti postali (FLP)
- 11) Federazione italiana trasporti (FIT)
- 12) Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT)
- 13) Federazione italiana bancari e assicurativi (FIBA)
- 14) Federazione università (CISL UNIVERSITA')
- 15) Federazione Vigili del Fuoco (F.V.V.)
- 16) Coordinamento lavoratori autonomi del commercio e servizi (CLACS)
- 17) CISL Medici

**I punti 15) e 16) sono modificati come segue:**

*15) Federazione della Sicurezza (FNS)*

*16) Federazione lavoratori somministrati autonomi ed atipici (FELSA)*

18) Federazione innovazione e ricerca (FIR)

19) Federazione nazionale pensionati (FNP)

Non fa parte delle Federazioni sopra elencate l'ALAI, la quale partecipa ai congressi attraverso la Federazione di prima affiliazione CLACS definita dal regolamento congressuale, senza che ciò abbia influenza sulla dirigenza del CLACS.

**L'ultimo comma dell'art. 56 è soppresso**

~~Non fa parte delle Federazioni sopra elencate l'ALAI, la quale partecipa ai congressi attraverso la Federazione di prima affiliazione CLACS definita dal regolamento congressuale, senza che ciò abbia influenza sulla dirigenza del CLACS.~~

Archivio storico Cisl